



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale civile di Messina
Controversie lavoro e previdenza

Il Giudice designato, dott. Roberta Rando, in funzione di giudice del lavoro, in esito al deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28 novembre 2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente n. r.g. 2736/2017, instaurato da

elettivamente domiciliata in Messina, via Cesare Battisti n. 108, presso lo studio dell'avv. Vincenzo La Cava che la rappresenta e difende, giusta procura in atti

ricorrente

nei confronti di

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca c.f. 80185250588 **e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia** c.f. 80018500829, in persona dei rispettivi rappresentanti *pro-tempore*, elettivamente domiciliati in via dei Mille is. 221, n. 65, presso l'Ufficio Distrettuale dell'Avvocatura dello Stato da cui sono rappresentati e difesi

resistenti

Oggetto: sanzione disciplinare

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 25/05/2017 [] nella qualità di docente a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo "[]" [] di Messina, adiva il Tribunale per ottenere in via cautelare la revoca della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione pari a quindici giorni, indebitamente disposta con provvedimento prot. n. 32 del 07/03/2017 dell'Ufficio Scolastico Regionale, e per chiedere l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione del contraddittorio, eccependone il difetto di tassatività/tipicità e la sproporzione.

Chiedeva altresì la trasmissione alla Procura della Repubblica degli atti del procedimento da cui traeva origine il provvedimento gravato, in ragione delle false dichiarazioni in esso rese.

Con vittoria di spese e compensi in favore del procuratore antistatario.

Nella resistenza dell'amministrazione, che contesta integralmente la domanda attrice chiedendone il rigetto, la causa viene decisa.

Il provvedimento disciplinare in oggetto scaturiva dalla nota 50 ris del 15/11/2016, relativa alle dichiarazioni rese dalle madri degli alunni di una classe della ricorrente, la IIIA, che la accusavano di aver tenuto condotte vessatorie durante l'orario curricolare (all. 2 del ricorso).

Le stesse confermavano i fatti in sede di audizione presso l'Istituto scolastico (nota 195 ris, all. 3 del ricorso).

Nelle more del giudizio, il Dirigente scolastico contestava alla docente di aver tentato di far ritrattare le testimoni nel corso dell'*iter* disciplinare ed un secondo procedimento si apriva a suo carico, successivamente sospeso in attesa dell'esito del procedimento penale.

Posto ciò, al fine di valutare la fondatezza dei motivi del ricorso, giova premettere sul piano generale un richiamo alla normativa in materia di sanzioni e procedimenti disciplinari per i pubblici dipendenti. L'art. 55 bis,

comma IV, del d.lgs. n. 165/2021, in ordine alle forme ed ai termini del procedimento disciplinare così dispone: *“L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, con immediatezza e comunque non oltre trenta giorni decorrenti dal ricevimento della predetta segnalazione, ovvero dal momento in cui abbia altrimenti avuto piena conoscenza dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, provvede alla contestazione scritta dell'addebito e convoca l'interessato, con un preavviso di almeno venti giorni, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa. Il dipendente può farsi assistere da un procuratore ovvero da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. In caso di grave ed oggettivo impedimento, ferma la possibilità di depositare memorie scritte, il dipendente può richiedere che l'audizione a sua difesa sia differita, per una sola volta, con proroga del termine per la conclusione del procedimento in misura corrispondente. Salvo quanto previsto dall'articolo 54-bis, comma 4, il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. L'ufficio competente per i procedimenti disciplinari conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro centoventi giorni dalla contestazione dell'addebito. Gli atti di avvio e conclusione del procedimento disciplinare, nonché l'eventuale provvedimento di sospensione cautelare del dipendente, sono comunicati dall'ufficio competente di ogni amministrazione, per via telematica, all'Ispettorato per la funzione pubblica, entro venti giorni dalla loro adozione ...”*.

Ciò premesso sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che, con nota prot. n. 218 del 28/11/2016 l'Ufficio Scolastico Regionale formalizzava la contestazione di addebito (all. 6 ricorso) invitando la docente a presentarsi in data 12/01/2017 in sede per il contraddittorio a propria difesa. La ricorrente ha avuto compiuta conoscenza dei fatti ad essa ascrivibili in data 01/12/2016, ovvero giorno 13/12/2016, sicchè la sanzione disciplinare deliberata il 07/03/2017 deve

ritenersi senz'altro rispettosa del termine di centoventi giorni previsto dalla legge.

[redacted] esercitava le proprie difese in modo pieno e senza riserve, depositando in sede di convocazione un documento contenente le dichiarazioni delle parti cit. che disconoscevano la paternità del contenuto delle dichiarazioni rese in nota 50 ris (all. 8 del ricorso, erroneamente datata 14/11/2016 anziché 14/12/2016).

Orbene, in capo all'Ufficio Scolastico Regionale è radicata la competenza per il procedimento disciplinare ai sensi del comma IV dell'art. 55 bis del D.lgs. n. 165/2001 citato, il quale prevede che *“ciascuna amministrazione debba individuare l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale, su segnalazione del capo della struttura nella quale il dipendente lavora, contesta l'addebito, istruisce il procedimento ed applica la sanzione”* (Tribunale Salerno, sez. lav., n. 2925/2019).

[redacted] eccepiva la violazione del principio di tassatività e tipicità della sanzione irrogata ai sensi dell'art. 492 d. lgs. n. 297/1994, discordando con la lettera della legge la sospensione dal servizio di quindici giorni, irrogata per motivi non riconducibili a quelli previsti dalla normativa.

Sarebbe infatti prevista dalla normativa la sanzione della “sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino ad un mese”, nella quale i resistenti ritengono che correttamente rientri la “sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per giorni 15” comminata nel caso in esame.

A mente del disposto normativo, tale sanzione va irrogata nell'esclusiva ipotesi di atti non conformi alla responsabilità, ai doveri e alla correttezza inerenti alla funzione di docente, che parte ricorrente non riteneva integrati, diversamente opinando il resistente.

L'art. 492 del suddetto decreto prevede le sanzioni applicabili al personale docente e segnatamente la censura, la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio fino ad un mese, la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio

da oltre un mese a sei mesi, la sospensione dall'insegnamento o dall'ufficio per un periodo di sei mesi ed infine la destituzione.

Orbene, “siccome le norme punitive sono norme speciali per definizione e, come tali, sono insuscettibili di interpretazione analogica, fino a quando l'ordinamento non prevederà esplicitamente la sanzione della sospensione dal servizio (che è cosa diversa dalla sospensione dall'insegnamento) anche per i docenti, i dirigenti non avranno competenza in tale materia” (Corte d'Appello Milano, sez. lav., n. 1160/2019).

L'Ufficio Scolastico Regionale procedeva alla contestazione disciplinare ed infine all'irrogazione di una sanzione, la sospensione dal servizio, non tipizzata alla luce della normativa di riferimento.

Risulta pertanto fondata la doglianza relativa alla tassatività e tipicità della sanzione irrogata, dal momento che *ex lege* non è prevista l'applicazione della sanzione conservativa oggetto di giudizio.

Peraltro, il trattamento sanzionatorio appare ampiamente sproporzionato rispetto alla gravità dell'illecito denunciato, concernente fatti di lieve entità.

Dalle deposizioni testimoniali emerge un quadro probatorio sconnesso, frammentario e contrastante sulla realtà dei fatti connessi alle circostanze oggetto di contestazione nei confronti della dipendente.

Pur tuttavia, considerando le condotte contestate, con riferimento sia al comportamento nei confronti degli alunni che alla volontà di interferire con l'istruttoria del procedimento disciplinare, essi non costituiscono fatti particolarmente gravi, come tali posti in essere dal docente in violazione dell'obbligo di vigilanza o di controllo cui espressamente la normativa ricollega la sanzione della sospensione dall'insegnamento.

Le considerazioni che precedono impongono l'accoglimento del ricorso.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive modifiche – d.m. 147/2022 e del valore indeterminabile della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla ricorrente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

- accoglie il ricorso e dichiara la nullità della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per quindici giorni, irrogata dall'Ufficio Scolastico Regionale con provvedimento del 07/03/2017;
- condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in € 4.628.50, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi.

Messina, 18.12.2023.

Il Giudice del lavoro

Dott.ssa Roberta Rando